SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 116.

Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 117.

Attuazione della direttiva n. 87/22/CEE concernente l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 118.

Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 119.

Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 120.

Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio.

(Da 92G0157 a 92G0161)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 112.

Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneità alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.

2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneità alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 4 maggio 1983 reca: «Norme e procedure di omologazione ai fini del rilascio del documento per la circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5008):

Presentato dall'on. SAVIO ed altri il 31 luglio 1990.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 15 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I e XIII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 16, 29 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 15 ottobre 1991.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, e approvato il 5 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3042):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 9ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 22 gennaio 1991.

92G0076

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113.

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e nè assicurano il trasporto e la fornitura ai

comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

Art. 3.

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione delle predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4277):

Presentato dall'on. RUTELLI ed altri il 16 ottobre 1989.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 6 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 14 marzo 1990; 5 aprile 1990; 9, 23 maggio 1990; 25 luglio 1991; 3 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, l'11 dicembre 1991.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 9 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3154):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 14 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0077

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114.

Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla *Global Environment Facility*, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un *Ozone Trust Fund* (OTF) e da un *Global Environment Trust Fund* (GET).

2. Il contributo all'*Ozone Trust Fund* (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.

3. Il contributo al *Global Environment Trust Fund* (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2942):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 29 luglio 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª e 13ª

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 3 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6015):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'8 novembre 1991, con pareri delle commissioni V, VI e VIII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 15 gennaio 1992.

92G0093

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 115.

Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.

4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

Art. 2.

Professioni

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Art. 3.

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:

a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;

b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

2. L'esercizio professionale di cui alla lettera *b)* del precedente comma è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

3. Il requisito di cui alla lettera *a)* del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.

4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Art. 4.

Titoli professionali assimilati

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

Art. 5.

Composizione e durata della formazione professionale

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:

a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;

b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera *c)* del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.

Art. 6.

Misure compensative

1. Il riconoscimento è subordinato a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*.

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

Tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

Art. 8.

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Art. 9.

Disposizioni applicative delle misure compensative

1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.

Art. 10.

Requisiti formali dei titoli

1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 11.

Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, individuato nell'allegato *A* del presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere *c), d)* ed *e)*;

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il personale ricercatore universitario;

e) il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.

Art. 12.

Procedura di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato *A*;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

Art. 13.

Effetti del riconoscimento

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.

4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.

Art. 14.

Uso del titolo professionale e del titolo di studio

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

Art. 15.

Esecuzione delle misure compensative

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:

a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera *e)* dell'art. 11;

b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;

c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.

Art 16.

Prova dei requisiti non professionali

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

2. I documenti di cui al precedente comma se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un

organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.

Art. 17.

Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11.

2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

Art. 18.

Relazione alla Commissione delle Comunità europee

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:

a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;

b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

Art. 19.

Materie non regolate

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

Professione	Ministero vigilante
Attuario	Ministero di grazia e giustizia
Avvocato	Id.
Procuratore	Id.
Commercialista	Id.
Biologo	Id.
Chimico	Id.
Agronomo e forestale	Id.
Geologo	Id.
Ingegnere	Id.
Agente di cambio	Id.
Psicologo	Id.
Consulente del lavoro	Id.
Consulente proprietà industriale	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Tecnico sanitario di radiologia medica	Ministero della sanità
Docenti di scuole e istituti statali e non statali di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche	Ministero della pubblica istruzione
Esperto in materia di pianificazione territoriale	Ministero dei lavori pubblici

92G0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1992.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente interventi di sostegno in materia di trasporto di cose per conto terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di adottare un atto di indirizzo e coordinamento della attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto conto che tale attività ha rilevanza nazionale e postula interventi di sostegno con caratteristiche di uniformità su tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto che le regioni e le province autonome possono determinarsi ad adottare provvedimenti di sostegno all'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare disporre l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni volti a favorire lo sviluppo delle imprese del settore;

Considerato che le iniziative di sostegno devono perseguire la finalità di ristrutturare il mercato dell'autotrasporto nel quadro del disegno globale di riassetto del settore quale emerge dalla normativa di recente approvata dal Parlamento ed in corso di promulgazione da parte del Capo dello Stato;

Considerato altresì che sarebbero sindacabili anche a livello CEE tutte le iniziative di aiuti che comportassero distorsioni nelle regole di concorrenza anche in ambito comunitario;

Rilevato che, in ogni caso, le iniziative di sostegno e di aiuti in questione devono essere indirizzate soltanto a quelle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi regolarmente iscritte all'«Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», istituito presso il Ministero dei trasporti ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Rilevato che, comunque, le imprese devono svolgere l'attività nel pieno rispetto della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, che ne regola l'esercizio, ivi compresa l'osservanza delle disposizioni relative all'applicazione delle tariffe obbligatorie a forcella;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

1. Si segnala alle regioni e province autonome l'opportunità di uniformarsi, nell'adozione dei provvedimenti di sostegno specificati in premessa, alla finalità descritta di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, nonché la necessità che le procedure per la individuazione delle imprese beneficiarie delle iniziative di sostegno prevedano comunque una puntuale verifica dell'ottemperanza alle richiamate norme vigenti da parte delle imprese stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

92A0741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1992.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 28 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, concernente la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che demanda, tra l'altro, alle regioni l'approvazione dei piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui all'articolo medesimo, nonché la contestuale adozione di misure per la mobilità degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita;

Considerato che l'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere diretta esclusivamente al conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica;

Ritenuta l'esigenza di realizzare, pur nell'ambito delle diverse situazioni locali, uniformità di indirizzo per quanto attiene alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alla mobilità degli inquilini non interessati alla cessione;

Che, pertanto, occorre indicare taluni criteri di massima ai quali dovranno attenersi le regioni nell'approvare i piani di cessione e nell'adottare le contestuali misure per la mobilità di coloro che non desiderano l'alienazione;

Ritenuto che allo scopo di incentivare l'attività di cessione, i rapporti di tesoreria tra gli Enti gestori e lo Stato potranno essere rivisti con successivo provvedimento legislativo;

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;

Sulla proposta dei Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:

Art. 1.

1. Le regioni, nell'ambito della propria competenza, nell'approvare i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, predisposti dagli Enti gestori, dovranno impartire direttive perché: *a)* vengano posti in vendita interi fabbricati o porzioni funzionali di essi, in ciascuno dei quali coloro che intendono chiedere l'acquisto dell'alloggio costituiscano almeno il 50 per cento dei locatari; *b)* siano esclusi dalle alienazioni gli edifici ristrutturati nei quartieri del centro storico o gli edifici per i quali esistono programmi di ristrutturazione.

2. Ove non si renda possibile realizzare tutto o in parte a mobilità degli inquilini che non hanno interesse alla cessione, con le modalità di cui all'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'ente gestore potrà procedere ugualmente alla vendita degli alloggi per i quali sussista la richiesta.

Art. 2.

1. Le regioni, nell'adottare le misure per la mobilità degli inquilini che non richiedono la cessione, dovranno curare che il trasferimento degli assegnatari non interessati all'acquisto avvenga in altri alloggi idonei e almeno di ampiezza adeguata al nucleo familiare, preferibilmente in altri fabbricati del medesimo quartiere.

2. La finalità di cedere interi fabbricati o porzioni funzionali di essi potrà essere perseguita anche mediante adeguate forme di incentivazione per la integrale attuazione della mobilità tali da non far gravare le spese di trasferimento sugli inquilini che non si avvalgono del diritto di acquistare.

3. Le regioni cureranno, altresì, che siano tutelate le situazioni degli inquilini ultrasessantacinquenni o dei portatori di handicap, anche con la permanenza negli alloggi occupati garantendo loro in ogni caso la utilizzazione di alloggi che rispondano alle loro particolari esigenze.

4. Nello svolgimento dei compiti assistenziali le regioni dovranno altresì prevedere, a favore dei soggetti di cui al comma 3, le condizioni per la partecipazione da parte degli enti gestori, alle quote condominiali e alle spese di manutenzione straordinaria.

Art. 3.

1. Qualora gli acquirenti rappresentino meno del 50 per cento degli alloggi constituenti il fabbricato, le regioni dovranno prevedere che l'ente gestore possa ugualmente proporre la vendita degli alloggi richiesti; dovrà tuttavia essere previsto il trasferimento degli inquilini non interessati all'acquisto, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e dovrà essere proposta la vendita degli alloggi resi in tal modo liberi ad altri assegnatari locatari di alloggi in altri fabbricati.

Art. 4.

1. Qualora l'ente gestore, in presenza di richieste inferiori al 50 per cento degli alloggi del fabbricato, non ravvisi, motivandone analiticamente le ragioni, l'opportunità di procedere alla cessione le regioni possono autorizzare l'ente gestore a rifiutare le richieste di acquisto offrendo la possibilità agli inquilini che hanno fatto domanda, di acquistare alloggi in altri fabbricati.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le regioni devono approvare i piani di cessione degli enti gestori entro novanta giorni dalla ricezione adottando, entro lo stesso termine, tutte le misure occorrenti per assicurare la mobilità degli inquilini che non richiedono l'acquisto dell'alloggio.

2. In applicazione del comma 8 dell'art. 28 della citata legge n. 412 del 1991, il prezzo di cessione dell'alloggio è costituito dal valore catastale vigente alla data di stipulazione del contratto quale risulta dal decreto del Ministro delle finanze relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane.

3. Le regioni devono provvedere a che gli enti gestori, richiedano entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cessione, agli uffici competenti i valori catastali aggiornati riferiti agli alloggi in vendita e gli uffici competenti comunichino i valori di cui sopra entro quattro mesi dalla richiesta. Gli enti gestori devono comunicare agli interessati i valori di vendita degli alloggi entro i successivi quindici giorni.

4. Le regioni disporranno affinché gli inquilini, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge n. 412, esercitino il diritto a chiedere l'acquisto dell'alloggio in uso o di altro alloggio di proprietà dello stesso ente gestore, entro tre mesi dalla comunicazione dei valori catastali.

Art. 6.

1. Le regioni devono vigilare perché i fondi ricavati dalle alienazioni, gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie, siano prevalentemente destinati all'incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base di un programma di reinvestimento in nuove costruzioni o in ristrutturazioni da inserire nel piano di cessione.

2. Le somme ottenute dalle alienazioni dovranno essere versate distintamente a seconda che si tratti di vendita di immobili realizzati con fondi pubblici ovvero di immobili realizzati con risorse proprie dell'ente, nelle contabilità speciali già tenute dagli enti gestori presso la tesoreria dello Stato.

Art. 7.

1. I contratti di cessione degli alloggi possono prevedere una clausola contenente il divieto di vendita dell'alloggio per un certo numero di anni, in particolare quando esso è localizzato in centri storici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

92A0740

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 1991.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1992, per le spese del suo funzionamento, ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1992-93.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 14-15 novembre 1991, con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1992, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1992-93;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 14-15 novembre 1991 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1992 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1992-93.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

ALLEGATO

ORDINE DEI GIORNALISTI

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, riunito il 14-15 novembre 1991:

visto l'art. 20, commi *f)* e *g)* della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

sentita la consulta dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali dell'Ordine dei giornalisti;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per l'anno 1992 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali rimangono invariate nella misura di L. 50.000.

b) Il limite massimo delle quote annuali per il biennio 1992-93 dovuto ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale rimane invariato nella misura di L. 50.000.

c) Le quote di cui ai precedenti commi sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

d) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno, o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: GUIDI

Il consigliere segretario: FAUSTINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 69/1963 reca: «Ordinamento della professione di giornalista». L'art. 20 di detta legge, intitolato «Attribuzioni del Consiglio», così recita:

«Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(omissis);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti».

— Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 27 di tale decreto intitolato «Quote annuali - Contributi» così recita:

«Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni».

92A0716

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 1992.

Semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, con il quale è stata stabilita l'utilizzazione di memorie ottiche per la conservazione dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma;

Considerato che il comma 3 del citato art. 4 demanda a un apposito decreto del Ministro delle finanze la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche;

Ritenuto che per quanto riguarda l'annotamento di restituzione per i rimborsi delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento occorre dare disposizioni sia per la fase a regime che per il periodo transitorio antecedente l'utilizzazione delle memorie ottiche;

Considerato infine che la norma si pone l'obiettivo di semplificare la gestione contabile amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso di somme non dovute, in tutto o in parte, versate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data di inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche è disposto dalle competenti intendenze di finanza, sulla base delle originali ricevute ed attestazioni di versamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione di cui alla normale 158 del 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

Le ricevute e le attestazioni allegate all'istanza di rimborso sono annullate dalle intendenze di finanza, le quali per i rimborsi parziali provvederanno a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva delle stesse.

Si prescinde dall'attestazione quando il versamento è effettuato con modelli di conto corrente postale che non contengono la specifica sezione.

Qualora le attestazioni di versamento siano depositate presso uffici pubblici, questi ai fini del rimborso, anche parziale, devono trasmetterne copia autentica alla competente intendenza di Finanza o al contribuente che ne ha fatto richiesta.

In caso di furto o smarrimento dell'attestazione o dalla ricevuta di pagamento, oltre al documento in possesso della parte, deve essere prodotta certificazione dell'avvenuta denuncia presentata alle autorità di polizia.

Quando la restituzione delle somme non dovute è eseguita senza la produzione dell'attestazione o della ricevuta di pagamento, dell'effettuato rimborso deve essere presa nota, a cura dell'intendenza di Finanza, in un registro a ciò specificamente destinato, numerato nelle pagine e vidimato dall'intendente di Finanza.

Art. 2.

Con l'utilizzazione delle memorie ottiche, la dichiarazione di annotamento di restituzione, di cui al comma 1 del precedente art. 1 viene effettuata dall'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma, sugli archivi magnetici che contengono gli estremi identificativi dell'immagine del certificato di accreditamento.

Art. 3.

Le richieste di certificazioni da parte del contribuente vengono rilasciate dall'ufficio mediante riproduzione del certificato di accreditamento archiviato sulle memorie ottiche.

Art. 4.

A seguito dell'utilizzazione delle memorie ottiche, il modello 102 viene stampato in forma sintetica con i soli dati che servono all'ufficio del registro tasse sulle

concessioni governative di Roma per effettuare i versamenti in tesoreria e per fornire la contabilità alla ragioneria provinciale dello Stato di Roma. A seguito di motivate richieste, puo essere fornita la stampa integrale del suddetto modello.

Art. 5.

Saranno archiviate su memorie ottiche le immagini dei certificati dei versamenti che affluiranno sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0711

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 dicembre 1991.

Delega di attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Sottosegretario on. Angelo Picano, per quanto concerne il controllo sugli enti I.S.P.E ed I.S.C.O.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale gli on.li sen.ri Angelo Picano e Paolo Fogu sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale in data 8 ottobre 1991, con il quale sono state delegate ai citati on.li Sottosegretari di Stato alcune funzioni tipiche del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerata l'esigenza di delegare agli on.li Sottosegretari di Stato anche la firma degli atti e le funzioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernenti il controllo sulle delibere degli enti vigilati dal Ministero — I.S.P.E. ed I.S.C.O. — e sui bilanci degli enti stessi;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Angelo Picano è delegato, in aggiunta alle funzioni già attribuitegli con delega indicata in premessa, a firmare gli atti concernenti il controllo sulle delibere e sui bilanci degli enti I.S.P.E. ed I.S.C.O.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1992
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 22

92A0715

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Integrazione e modificazioni alle deliberazioni 13 ottobre 1989, 12 aprile e 20 dicembre 1990 in materia di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Viste le proprie delibere del 13 ottobre 1989, del 12 aprile e 20 dicembre 1990 con le quali sono state impartite direttive per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

Vista la nota del 28 maggio 1991 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha sottoposto alla valutazione del CIPI il programma integrativo volto a sviluppare attorno al centro siderurgico di Taranto una serie di insediamenti manifatturieri di ricerca e di servizi in grado di favorire una crescita economica diversificata dell'area tarantina;

Tenuto conto che il programma si articola in tredici iniziative comportanti 1.047 nuovi posti di lavoro, investimenti fissi per circa 360 miliardi di lire ed un fabbisogno finanziario complessivo di 485 miliardi di lire;

Tenuto conto che il CIPE, in data odierna, ha attribuito all'IRI la somma di lire 150 miliardi per la copertura del fabbisogno di capitale proprio delle società impegnate nella realizzazione del programma di reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto;

Viste le note del 25 novembre e del 2 dicembre 1991 con le quali il Ministro delle partecipazioni statali ha proposto modifiche ed integrazioni alle deliberazioni sopraindicate concernenti le iniziative dell'area di Napoli e Taranto e la proroga dei termini fissati per l'esproprio e il completamento delle opere finalizzate all'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali d'intesa per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, delle legge n. 181/1989, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla deliberazione del 13 ottobre 1989, è integrato ed aggiornato nei seguenti termini:

1. *Area di Napoli.*

L'iniziativa della società Alenia denominata «Incremento della capacità di progettazione e produzione di strutture aeronautiche chiuse per velivoli commerciali» è suddivisa nei seguenti due nuovi progetti:

«Incremento capacità di produzione di strutture aeronautiche chiuse per velivoli commerciali» da realizzarsi a Pomigliano d'Arco, con un'occupazione di 122 unità e investimenti per 60 miliardi;

«Incremento di progettazione, sviluppo e messa in volo di sistemi velivolo», da realizzarsi nell'area di Capodichino (Napoli e Casoria), con un'occupazione di 185 unità e investimenti per 110 miliardi.

L'iniziativa della società Alenia «Modifiche e revisione velivoli F16» nell'area di Capodichino comporterà un'occupazione di 125 unità, fermo restando l'ammontare degli investimenti pari a 17 miliardi di lire.

L'iniziativa della società Alfa Romeo Avio «Produzioni meccaniche automatizzate aviomotoristiche» sarà localizzata nel comune di Acerra.

2. *Area di Taranto.*

A) I progetti della società Ilva denominati «Distillazione catrame», «Produzione lana di roccia e produzione idrogeno» sono sostituiti dai seguenti:

«Centro per sabbiatura e verniciatura lamiere da treno» comportante investimenti complessivi di 8,8 miliardi e una occupazione di 35 addetti;

«Pezzi speciali curvi e calandrati per off-shore e pipelines» con un investimento di 18 miliardi e una occupazione di 26 unità;

«Nuovi rivestimenti per tubi e pezzi ausiliari per acquedotti» con investimenti di circa 9 miliardi ed una occupazione di 26 nuovi addetti;

«Nuova gamma di tubi per off-shore» con un investimento complessivo di 35 miliardi e una occupazione di 50 addetti;

«Sidercad Sud» con un investimento di 6,3 miliardi e una occupazione di 52 unità.

L'iniziativa della società SME denominata «Prodotti agro-industriali a breve shelf-life» è sostituita con l'iniziativa della società Alenia concernente la realizzazione di un «Centro di ricerca sulla tecnologia delle gondole motore» per velivoli civili comportante investimenti per 60 miliardi e una occupazione di 30 unità.

B) Ad integrazione delle iniziative produttive di beni e servizi contenute nel programma speciale di reindustrializzazione sono individuate le seguenti iniziative:

Ilva:

Nuovo impianto per la produzione di condotte per il trasporto acque potabili, irrigue e reflue;

Produzione di aggiunte minerali per confezionamento calcestruzzo;

Centro di ricerca per tecnologie informatiche avanzate;

Produzione di software per data entry avanzato;

Produzione di sistemi di automazione per la gestione del personale;

Manutenzione e riparazione hardware informatico;

Iniziativa per la gestione di servizi telematici.

Alenia: Centro di ricerca per tecnologie sui materiali innovativi (Te.M.In.).

Ansaldo:

Fornitura e service di impianti elettrostrumentali;

Centro di produzione di gruppo turbogeneratori e di moduli di impianti di cogenerazione.

Ilte Sud: Stabilimento grafico per la produzione degli elenchi telefonici.

UVT Sud: Produzione impianti di sterilizzazione acque potabili.

Italimpianti Sud: Sviluppo della capacità di ingegneria e di progettazione delle attività idriche e della tutela ambientale.

C) Alle iniziative sostitutive ed integrative si applicano i benefici della legge n. 64/1986 nella misura prevista dall'art. 6 della legge n. 181/1989.

3. Il termine per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori è fissato rispettivamente in tre e cinque anni a decorrere dalla data della delibera del 13 ottobre 1989.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0693

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 10 febbraio 1992, n. 238/MR.32.

Legge 19 luglio 1991, n. 216 «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano contributi 1992.

Ai signori prefetti della Repubblica

Al signor commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al signor commissario del Governo per la provincia di Trento

Al signor presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali e per i problemi regionali

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego

Ai signori commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al signor commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia

Al signor commissario dello Stato nella regione siciliana

Al signor rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al signor presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Con circolari in data 3 ottobre 1991, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1991, sono state fornite istruzioni sui requisiti soggettivi dei richiedenti nonché sul contenuto, sugli obiettivi e sulle modalità procedurali delle domande per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge n. 216/1991.

In vista della presentazione delle domande afferenti al 1992, si è ritenuto opportuno unificare le due circolari, corrispondendo in tal modo a ragioni di praticità e di funzionalità.

A premessa di quanto verrà in seguito esposto, si ribadisce che la legge n. 216 del 19 luglio 1991 è diretta a sostenere, con appositi finanziamenti, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

La situazione di grave allarme esistente in molte regioni per questa fascia di età, sempre più esposta sia alla devianza occasionale che all'impiego strumentale da parte della malavita, conferma la grande importanza della nuova legge nel quadro generale della prevenzione e della difesa sociale. Merita sottolineare a questo proposito che la disponibilità finanziaria per il piano di ripartizione 1992 è di 50 miliardi.

Sciogliendo ora la riserva contenuta nel telegramma n. 225/MR.32 del 4 febbraio u.s. e tenendo conto degli orientamenti assunti nella riunione del 3 corrente dalla commissione per la gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 216 — orientamenti solo marginalmente innovativi rispetto a quelli dello scorso anno — si forniscono aggiornate indicazioni sui seguenti aspetti: soggetti destinatari dei contributi; contenuti e requisiti dei progetti e destinazione dei contributi; modalità di formulazione e di presentazione delle domande; modalità di erogazione dei contributi.

A - SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono richiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosità:

1) Soggetti pubblici e privati (comuni, province, consorzi di comuni e di province, comunità montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali) che abbiano già in corso iniziative e servizi per:

il sostegno alle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento;

il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare sia l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sia la formazione culturale e sportiva, sia l'espressione creativa, ecc.;

l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo.

2) Soggetti pubblici (comuni, consorzi di comuni e comunità montane) che indendono avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1.

Ad integrazione di quanto già esposto nella circolare dello scorso anno, si precisa che possono beneficiare dei contributi:

gli enti ecclesiastici, per progetti già in corso, purché coerenti e rientranti nelle attività di cui all'art. 1 della legge n. 216;

le unità sanitarie locali — non espressamente indicate nell'art. 2 della legge — per progetti avviati o da avviare, a condizione che gli stessi risultino loro affidati da enti locali con delibera formale (che dovrà risultare allegata alla documentazione) e rientrino fra le finalità previste dalla legge.

Gli enti ed organismi che hanno prodotto domanda per l'anno 1991 e che non sono stati ammessi al finanziamento potranno ripresentare il medesimo progetto, aggiornato all'anno in corso, purché rivisto secondo le disposizioni ed i criteri che vengono di seguito indicati.

B - CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. *Contenuto e requisiti dei progetti.*

Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno riguardare gli obiettivi indicati dall'art. 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge n. 216/1991. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Attività di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.

Essa deve:

avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalità;

operare in stretto collegamento con il servizio sociale, con l'autorità scolastica o con l'autorità giudiziaria;

essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;

essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il più possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari;

valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici.

b) Interventi a sostegno della famiglia.

Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difficoltà che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali può essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore.

Le stesse debbono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali.

Gli interventi debbono preferibilmente:

essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;

tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia;

essere realizzati da persone che possano assicurare la continuità dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;

prevedere il sostegno di attività educative per il minore nell'ambito della famiglia;

prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilità degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarietà e di controllo sociale sul territorio;

mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.

c) Interventi che realizzano centri di incontro e forme di presenza sociale nei quartieri.

Questi devono preferibilmente offrire ai minori, oltreché occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacità creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attività da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie.

d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attività istituzionali, previo accordo con le competenti autorità scolastiche ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.

Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione del minore, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta e che l'attività svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico.

Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti dalla personalità del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.

Riguardo all'utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni che saranno fornite con apposita circolare del Ministro della pubblica istruzione.

Su un piano più generale, saranno prese in particolare considerazione iniziative che abbiano le caratteristiche:

della sperimentalità (nelle quali siano previste modalità di verifica in vista di un'eventuale estensione in altre parti del territorio);

della concentrazione (secondo piani che interessino un bacino di utenza ove, per la quantità di popolazione minorile coinvolta, sia veramente cogente la necessità di interventi);

della integrazione (fra le varie tipologie delle iniziative sopra descritte);

della continuità dell'intervento.

Saranno ritenuti ancora particolarmente apprezzabili i progetti che prevedano:

un'armonizzazione con i progetti presentati in attuazione di piani regionali o subregionali socio-assistenziali e con gli interventi predisposti dagli enti locali;

un coordinamento con quelli di cui all'art. 4 della legge n. 216/1991;

una zona di operatività che presenti un alto rischio di devianza, in rapporto ai dati sulla criminalità.

2. *Destinazione dei contributi.*

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge con specifico riferimento a quanto indicato dalle richiamate lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, i contributi finanziari saranno orientativamente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:

adattamento di strutture esistenti con il limite massimo di lire 20 milioni;

acquisto di materiali, attrezzature e beni deperibili;

oneri per canoni di locazione ed assicurazione;

interventi volti a facilitare la partecipazione di minori ad una delle attività previste dalla lettera *d*) (pag. 4);

oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di edifici ed attrezzature scolastiche.

Si conferma tassativamente la esclusione di spese per il personale dipendente dall'ente gestore del progetto, mentre restano ammissibili a contributo, unicamente a titolo di rimborso spese, gli oneri derivanti dalla partecipazione alla attività di insegnanti, artigiani, artisti e professionisti che offrano la propria collaborazione volontaria conformemente ai principi previsti dalla legge-quadro sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266).

Non sono ugualmente ammesse a contributo le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni o per altre finalità che non abbiano una precisa attinenza con l'impegno operativo. Dette iniziative potranno essere finanziate solo se strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e purché di importo contenuto rispetto al finanziamento richiesto.

C - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. *Formulazione.*

Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente predisposto (allegato 1). La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione. Il modulo della domanda, corredato della documentazione indicata in calce, sarà redatto e sottoscritto dall'attuale rappresentante legale dell'ente.

I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Si precisa inoltre che:

a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o locale dovranno formulare singole domande;

b) per le strutture di un'unica associazione operanti nella medesima provincia, la determinazione della misura del contributo sarà effettuata in forma complessiva.

2. *Presentazione.*

Le domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

2.1. *Domande degli enti pubblici.*

I comuni, le province, i consorzi, le comunità montane, le unità sanitarie locali (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera *A*) dovranno presentare le domande alla prefettura, entro il termine del 30 marzo 1992, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 216.

Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovrà trovare piena corrispondenza con le finalità indicate nell'istanza.

Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo.

2.2. *Domande degli enti privati.*

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il 30 marzo 1992.

Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la «struttura operativa» dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sarà utilizzata la sovvenzione.

I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura e, comunque, non oltre il 15 aprile 1992.

Con uguale immediatezza, e in ogni caso entro il 30 aprile 1992, le prefetture inoltreranno le domande alla Direzione generale dei servizi civili.

L'inoltro delle istanze potrà avvenire con le seguenti modalità:

attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione;

mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, od alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.

A seconda dei casi, la presentazione della domanda in tempo utile dovrà essere comprovata dal timbro postale, ovvero dal timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura.

D - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. *Iniziative in corso da parte di soggetti pubblici e privati.*

I contributi sono erogati previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali è richiesto il finanziamento.

L'ente locale competente per territorio dovrà esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal comune la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere.

2. *Nuove iniziative da parte di soggetti pubblici.*

In questo caso, i contributi potranno essere erogati tenendo conto della relazione sulla rispondenza dei progetti alle effettive esigenze del territorio e sulla loro corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5 dell'art. 2.

E - RACCOMANDAZIONI FINALI.

Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attività sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.

Coerentemente a tale indicazione, è assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati.

Sarà particolarmente utile che ne venga data diffusione sulla stampa locale, segnalando la disponibilità dei propri uffici a fornire ogni utile consulenza.

Converrà ribadire agli organismi interessati che non si farà luogo a supplementi di istruttoria, cosicché le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilità personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti.

Ai fini della più sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione generale dei servizi civili dovrà essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 30 aprile p.v. Si pregano perciò le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinché il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi e, conseguentemente, colpevoli esclusioni.

Nel fornire assicurazione circa la puntuale ricezione della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento.

La particolare importanza che si intende attribuire alla migliore attuazione della legge, la obiettiva necessità che i progetti risultino coerenti con le finalità che essa si propone, lo stesso intendimento di pervenire alla più tempestiva predisposizione del piano di ripartizione dei fondi per il 1992, segnalano la necessità che il funzionario prescelto assicuri ogni migliore impegno per l'assolvimento del suo compito. Lo stesso dovrà, in via preliminare, verificare la tempestività delle domande e la regolarità e completezza della documentazione, attivando ogni possibile forma collaborativa per la migliore applicazione della legge e delle direttive ministeriali. Degli accennati riscontri verrà dato atto nelle note di trasmissione delle istanze.

Si ringrazia per l'attenta e vigile collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilità, non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, che riveste un significativo rilievo nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro per gli affari sociali
JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - ROMA
tramite la prefettura di ....
....

OGGETTO: Domanda di contributo per il 1992 ai sensi della legge 19 luglio 1991, n. 216.

Il sottoscritto..
rappresentante legale del...
con sede legale nel comune di..
(provincia di ....), indirizzo..........................
c.a.p. .... telefono n. .... avente natura giuridica di:

provincia . . . . ☐

comune . . . . ☐

consorzio . . . . ☐

comunità montana . . . . ☐

associazione con personalità giuridica . . . . ☐

associazione priva di personalità giuridica . . . . . . ☐

fondazione. ☐

cooperativa sociale . . . . ☐

organizzazione di volontariato . . . . ☐

altri (specificare) . . . . ☐

che opera senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'art. 1 attraverso le seguenti attività:

a) ....
....

b) ....
....

c) ....
....

d) ....
....

chiede ai sensi della legge 19 luglio 1991, n. 216, la concessione di un contributo di lire.. precisando che l'iniziativa ha la seguente destinazione:

a) ....

b) ....

c) ....

d) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici e locali.

....

Allega alla domanda:

Per gli enti pubblici:

delibera dell'organo collegiale;

preventivi di spesa relativi esclusivamente alle finalità riportate nell'istanza di contributo (ditte fornitrici e progetti tecnici per lavori di ristrutturazione). I preventivi dovranno precisare a parte l'I.V.A. corrispondente a ciascuna voce di spesa.

Per gli enti privati:

atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto con eventuali modificazioni;

attuale composizione dell'organo rappresentativo;

certificati penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentante legale dell'ente, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

bilancio consuntivo 1991;

bilancio preventivo 1992;

eventuale iscrizione all'albo regionale;

copia degli eventuali provvedimenti del tribunale dei minori;

preventivi di spesa secondo le modalità specificate per gli enti pubblici.

Data, ...

Firma
(autenticata, solo per i rappresentanti legali degli enti privati)

....

Destinatari

Specificare l'ambito territoriale ed il numero dei minori che potranno prevedibilmente fruire dell'iniziativa:

(disaggregare per classi di età, sesso e, ove possibile, condizione sociale):

....

Per le iniziative già avviate indicare l'utenza alla data del 1° marzo 1992:

....

Gestione dell'iniziativa

Per il funzionamento e/o la gestione dell'iniziativa è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altri enti, agenzie educative, realtà associative diversi dall'organismo richiedente?

Se si, specificare il rapporto di collaborazione con ....

....

Eventuali collegamenti con:

☐ piani regionali ....

☐ piani sub-regionali socio-assistenziali ....

....

☐ progetti ex art. 4 della legge n. 216/91 ....

....

Risorse

Di quali e quanti operatori si avvale l'iniziativa? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto).

....

Vi è un ricorso a risorse esterne? Se si, di che tipo?

....

Vi sono strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa? (centri, spazi, attrezzature) ....

....

Tempi di realizzazione dell'iniziativa

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione dell'iniziativa specificando l'obiettivo che si intende raggiungere entro l'anno di contribuzione previsto dalla legge (31 dicembre 1992):

....

Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nella circolare:

....

92A0658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia, Danimarca e Francia della convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Facendo seguito a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1990 relativamente all'entrata in vigore tra Italia e Danimarca della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle CEE, si informa che in data 12 dicembre 1991 la Repubblica francese ha depositato il proprio strumento di approvazione relativo alla convenzione sopramenzionata. All'atto del deposito sono state formulate da quel Paese le seguenti dichiarazioni:

«Conformément à l'article 5, le Gouvernement de la Rêpublique française désigne le bureau du droit et de l'entraide judiciaire internationale en matiére civile et commerciale, service des affaires europeennes et internationales, Ministére de la Justice, 57 rue Saint-Roch 75001 Paris, en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'information, visées à l'Art. 4:

Ces demandes d'information doivent etre redigées en français.

Conformément à l'Art. 6, paragraphe 3, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention est applicable à son egard dans ses rapports avec les Etats qui ont fait la même déclaration, 90 jours aprés la date du dépôt».

Relativamente a quest'ultima dichiarazione, si comunica quindi che, avendo l'Italia e la Danimarca, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, formulato analoga dichiarazione di cui all'art. 6, la convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, pur non essendo entrata in vigore sul piano internazionale, si applicherà nelle relazioni tra Italia e Danimarca e Francia dal 31 marzo 1992.

92A0702

Entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989.

Il giorno 23 gennaio 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 aprile 1991, n. 145, pubblicata nel supplemento ordinario n. 32 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1991.

In conformità dell'art. 16, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° marzo 1992.

92A0699

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989.

Il giorno 23 gennaio 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 ottobre 1991, n. 338, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991.

In conformità dell'art. 21, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° marzo 1992.

92A0700

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 23 marzo 1990.

Il giorno 23 gennaio 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 23 marzo 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 ottobre 1991, n. 330, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991, supplemento ordinario n. 66.

In conformità all'art. 13, l'accordo entrerà in vigore il 1° maggio 1992.

92A0701

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1992 sono stati proclamati eletti membri del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1992-1994 i seguenti notai:

1ª zona:
Pesce Mattioli Flavia, notaio in Torino
Pedrazzoli Paolo, notaio in Novara

2ª zona:
Benetti Paolo, notaio in Genova

3ª zona:
Guasti Federico, notaio in Milano
Bonardi Francesco, notaio in Palazzolo sull'Oglio

4ª zona:
Bordieri Carlo, notaio in Jesolo
Bevilacqua Giorgio, notaio in Pordenone

5ª zona:
Fornari Alberto, notaio in Parma

6ª zona:
Miccoli Mario, notaio in Livorno

7ª zona:
Atlante Matilde, notaio in Roma
Raiti Nicola, notaio in Roma

8ª zona:
Passino Carlo, notaio in Oristano

9ª zona:
Licini Roberto Luigi, notaio in Pesaro

10ª zona:
Laurini Giancarlo, notaio in Marano di Napoli

11ª zona:
Napoleone Cristiano, notaio in Pescara

12ª zona:
Fiandaca Angelo, notaio in Bari

13ª zona:
Colliani Pasquale, notaio in Salerno

14ª zona:
Iannello Giuseppe, notaio in Mileto (Catanzaro)

15ª zona:
Ciancico Vincenzo, notaio in Catania
Marsala Antonio, notaio in Palermo

92A0722

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1992 sono stati proclamati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1992-1994 i seguenti notai:

a) per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto: revisore effettivo: il notaio Bagnoli Enrico; revisore supplente: il notaio Mussi Carlo;

b) per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria: revisore effettivo: il notaio Macri Antonio; revisore supplente: il notaio Dalla Rovere Aldo;

c) per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; revisore effettivo: il notaio Labriola Diego; revisore supplente: il notaio Coppola Mattia.

92A0723

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Bologna, Brescia, Brindisi, Campobasso, Ferrara, Grosseto, Lecce, Milano, Pesaro e Urbino, Roma e Treviso.

Con decreto ministeriale n. 1/12299 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 391.255.145 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 788 510.290, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 788.077.437 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/11814 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bologna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.675.393.134 pari al 70% dell'importo richiesto di L. 10.964.847.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.965.927.334 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bologna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12560 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.946.060.004 pari al 70% dell'importo di L. 5.637.228.578, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.640.305.228 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12749 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.821.608.670, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.828.078.774 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12432 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.975.862.717, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.018.203.772 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12302 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ferrara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.348.518.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.357.614.705 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ferrara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12433 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Grosseto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.141.618.764, corrispondente, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Grosseto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12428 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 600.475.848, corrispondente, al lordo dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12297 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 116.803.304.625, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 129.781.449.584, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 129.854.849.121 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12251 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pesaro e Urbino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.219.984.998, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 1.355.538.887, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.360.419.137 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pesaro e Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12468 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.305.622.200, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 37.176.037.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.240.987.000 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12118 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Treviso è concessa proroga della dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.635.736.821.050, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 15.104.777.992.188 iscritto a nome dei contribuenti Brunello Silvio e Brunello Bruno.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A0703

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Divanno Carlo, in Altamura

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 27.789.190 dovuta dalla ditta Divanno Carlo, con sede in Altamura, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A0704

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Marconi», in Biella, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 20 ottobre 1990, prot. n. 3739 sett. 1° 2-12-29/1, la scuola media statale «G.Marconi» di Biella è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Biella consistente in una macchina fotocopiatrice «MITA DC U2» completa di accessori del valore complessivo di L. 2.506.320.

92A0726

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

ortopedia e traumatologia.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

storia delle dottrine economiche.

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di architettura:

urbanistica (I annualità).

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto romano (biennale).

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di architettura:

progettazione urbanistica I.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

tecnica e legislazione farmaceutica;
chimica farmaceutica applicata.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina veterinaria:

anatomia veterinaria sistematica e comparata I;
fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teoretica;
psicologia dell'educazione;
storia dell'arte medioevale e moderna;
letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biofisica;
laboratorio di fisica III.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0747

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di ingegneria:

controllo dei processi.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

tecniche delle colture irrigue;
aridocoltura.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

storia della psicologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

tecnologie alimentari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0748

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rosacometta Bloochiere, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), che versino nell'ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ai sensi ed ai fini dell'art. 15, comma 55, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e limitatamente ai dipendenti che hanno cessato i rapporti di lavoro entro il 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.C.S. Rizzoli Periodici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Roma, che versino nell ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° luglio 1991 al 6 febbraio 1992.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 25 novembre 1991, n. 11826.

92A0705

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Acciaierie Weissenfels*, con sede in Tarvisio (Udine) e stabilimento di Tarvisio (Udine):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceramiche Ragno*, con sede in Bologna e stabilimenti di Modena, Sassuolo (Modena) e Scandiano (Reggio Emilia):

periodo: dal 18 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in Arzignano (Vicenza) ora La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 9 settembre 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Calzaturificio Nobel*, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e stabilimento di Bagno di Romagna (Forlì):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.p.a. Laboratori Don Baxter*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall' 8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.c.r.l. Aluplast ligure*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 14 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Caiman* (in concordato preventivo dal 5 luglio 1990), con sede in S. Polo Matese (Campobasso) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 22 dicembre 1990 al 31 gennaio 1991;
causale; crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 24 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Officine fonderie Patrone*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Si.To.Co. - Società interconsorziale Toscana concimi*, con sede in Roma e stabilimento di Orbetello (Grosseto) e uffici di Roma:

periodo: dall'8 aprile 1991 all'8 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Si.To.Co. - Società interconsorziale Toscana concimi*, con sede in Roma e stabilimento di Orbetello (Grosseto) e uffici di Roma:

periodo: dal 9 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno e cantiere c/o Ilva Taranto:

periodo: dal 14 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 25 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Rubinetterie Zazzeri*, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze) e stabilimento di Bagno a Ripoli (Firenze):

periodo: dal 12 ottobre 1989 al 12 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Rubinetterie Zazzeri*, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze) e stabilimento di Bagno a Ripoli (Firenze):

periodo: dal 13 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Texpro due*, con sede in Bergamo e stabilimento di Pistoia:

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-fibre*), con sede in Palermo e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 novembre 1991, n. 11809/1.

2) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia-Fontivegge e stabilimento di Perugia-Fontivegge:

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 19 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 aprile 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo.

8) *S.p.a. Fincantieri*, con sede in Trieste e unità nazionali:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Warm Boiler*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 1° aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Warm Boiler*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 2 aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

11) *Ditta Cover*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo.

12) *S.r.l. Metal arte*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Corato (Bari):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° agosto 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo.

13) *S.p.a. 3M Manifatture metallurgiche meridionali*, con sede in Conversano (Bari) e stabilimento di Conversano (Bari):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit 2000, con sede legale in Assago (Milano), centro direzionale Milano-Fiori, uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica italiana già Rotocalcografica internazionale, con sede legale in Milano, sede amministrativa di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 9 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede legale in Milano e unità di Roma, dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore di ventisette dipendenti dalla S.r.l. Europa Bluse di Città di Castello (Perugia), occupati presso lo stabilimento sito in Cerbara - zona industriale - Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore minime settimanali a turnazione, con una settimana a tempo pieno su tre di sospensione a zero ore, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 maggio 1990 al 27 maggio 1991.

92A0725

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sardegna, Marche, Campania e Umbria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00581 del 14 gennaio 1992

REGIONE SARDEGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Cagliari:

gelate dal 14 aprile 1991 al 16 aprile 1991, dal 21 aprile 1991 al 24 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Barrali, Barumini, Burcei, Calasetta, Collinas, Dolianova, Donori, Furtei, Guasila, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Pauli Arbarei, Pimentel, San Gavino Monreale, Sanluri, Sant'Antioco, Segariu, Selargius, Serdiana, Serrenti, Sestu, Siurgus Donigala, Soleminis, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Villacidro, Villanovafranca, Villasor;

grandinate dal 20 aprile 1991 al 26 aprile 1991, dal 29 aprile 1991 al 16 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Jglesias, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Villamassargia.

Decreto ministeriale n. 92/00582 del 14 gennaio 1992

REGIONE MARCHE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interaziendali)

Macerata: piogge alluvionali dell'11 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Cingoli, Fiuminata, Pioraco, Pollenza, Treia.

Decreto ministeriale n. 92/00583 del 14 gennaio 1992

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni strutture interaziendali, opere di bonifica)

Benevento:

eccesso di neve dal 14 gennaio 1991 al 15 gennaio 1991, dal 10 febbraio 1991 al 17 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Bonea, Bucciano, Cautano, Frasso Telesino, Moiano, San Bartolomeo in Galdo, Sant'Agata de' Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano;

grandinate del 15 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Benevento.

Decreto ministeriale n. 92/00584 del 14 gennaio 1992

REGIONE UMBRIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali)

Perugia:

piogge persistenti dal 1° dicembre 1990 al 31 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Città di Castello, Magione, Perugia, Valtopina;

piogge persistenti dal 7 dicembre 1990 al 20 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sigillo, Valfabbrica;

eccesso di neve dal 5 febbraio 1991 al 14 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Valfabbrica;

eccesso di neve dal 6 febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Perugia;

piogge persistenti dal 20 aprile 1991 al 20 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Città di Castello, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, Umbertide;

grandinate del 14 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Montone, Umbertide;

piogge alluvionali del 14 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Montone, Pietralunga, Umbertide.

Le regioni Sardegna, Marche, Campania e Umbria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

92A0727

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Sicilia e Abruzzo.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00578 del 14 gennaio 1992

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Alessandria:

venti impetuosi del 18 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Alessandria, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Casale Monferrato, Castelletto d'Erro, Castelletto Merli, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Giarole, Gremiasco, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pozzol Groppo, San Giorgio Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Villanova Monferrato;

gelate dal 18 aprile 1991 al 24 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Balzola, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgo San Martino, Bosio, Camagna Monferrato, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castelletto D'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Francavilla Bisio, Fubine, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Lerma, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Ottiglio,

Ovada, Ozzano Monferrato, Paderna, Parodi Ligure, Pomaro Monferrato, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Villalvernia, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo.

Asti:

gelate dal 17 aprile 1991 al 24 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cessole, Cinaglio, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Frinco, Grana, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi; Montegrosso d'Asti, Montemagno, Nizza Monferrato, Penango, Portacomaro, Refrancore, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Vaglio Serra, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vinchio;

venti impetuosi dal 17 aprile 1991 al 24 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Castagnole delle Lanze, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Mombaldone, Nizza Monferrato, Rocchetta Palafea.

Cuneo:

gelate del 19 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Alba, Arguello, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Canale, Caraglio, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Castino, Centallo, Cervere, Cherasco, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Dronero, Envie, Feisoglio, Fossano, Frabosa Sottana, Govone, Guarene, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Manta, Marene, Martiniana Po, Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montemale di Cuneo, Monteu Roero, Morozzo, Niella Belbo, Novello, Pagno, Perletto, Piasco, Piozzo, Revello, Rifreddo, Rocchetta Belbo, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno, Tarantasca, Trinità, Valgrana, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vottignasco;

piogge persistenti dal 20 aprile 1991 al 10 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Cigliè, Dogliani, La Morra.

Novara:

venti impetuosi del 17 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Borgolavezzaro, Casalbeltrame, Casalino, Casalvolone, Cerano, Granozzo con Monticello, Momo, Novara, Romentino, San Pietro, Mosezzo, Sozzago;

gelate dal 22 aprile 1991 al 24 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Arona, Barengo, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara Novarese, Ghemme, Landiona, Maggiora, Sizzano, Sozzago, Suno, Varallo Pombia.

Torino: gelate dal 17 aprile 1991 al 6 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Agliè, Baldissero Torinese, Bibiana, Borgomasino, Bricherasio, Campiglione-Fenile, Casalborgone, Cavour, Collegno, Cossano Canavese, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaveno, Givoletto, Mazzè, Osasco, Pinerolo, Scalenghe, Sciolze, Torino, Trofarello, Vische.

Vercelli:

venti impetuosi del 17 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Asigliano Vercellese, Bianzè, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Cavaglià, Costanzana, Crescentino, Desana, Fontanetto Po, Mota de' Conti, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Sali Vercellese, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit;

gelate dal 17 aprile 1991 al 25 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Brusnengo, Cavaglià, Gattinara, Lozzolo, Masserano, Moncrivello, Roasio, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco, Viverone.

Decreto ministeriale n. 92/00579 del 14 gennaio 1992

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Ragusa:

venti impetuosi del 15 marzo 1991 nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria.

Decreto ministeriale n. 92/00580 del 14 gennaio 1992

REGIONE ABRUZZO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Chieti:

grandinate del 15 luglio 1991, del 24 luglio 1991 nel territorio dei comuni di San Giovanni Lipioni Torrebruna.

L'Aquila:

grandinate del 22 luglio 1991 nel territorio del comune di Rocca Pia;

grandinate del 20 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Avezzano, Civitella Roveto, Morino.

Pescara: grandinate del 24 luglio 1991, del 25 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Alanno, San Valentino in Abruzzo Cite, Scafa.

Le regioni Piemonte, Sicilia e Abruzzo, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

92A0728

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200